



venerdì 11 novembre 2016

CODICE APPALTI

Ok Anac alle linee guida sugli appalti sottosoglia: gare (o motivazione) sopra i 500mila euro
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com dell'11/11/2016

Nuovo Codice dei contratti: Approvate in via definitiva le linee guida sottosoglia
www.lavoripubblici.it dell'11/11/2016

Corte Ue: l'impresa con Durc negativo va esclusa, anche se l'irregolarità contributiva poi è stata sanata
www.ediliziaeterritorio.ilsole24ore.com dell'11/11/2016

RISPARMIO ENERGETICO

Contabilizzatori, così i conti per disapplicare la norma Uni 10200
www.quotidianocondominio.ilsole24ore.com dell'11/11/2016

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

11 Nov 2016

Ok Anac alle linee guida sugli appalti sottosoglia: gare (o motivazione) sopra i 500mila euro

Mauro Salerno

In linea con le indicazioni del Consiglio di Stato, la versione definitiva delle linee guida sugli appalti sottosoglia porta in dote la stretta per i contratti sopra i cinquecentomila euro . In nome della trasparenza l'Anticorruzione prova a invertire l'onere della prova. Se il codice consente sempre il ricorso alle procedure negoziate sotto al milione di euro, dall'Autorità arriva un'indicazione precisa. Vista l'entità dell'importo non proprio trascurabile - e considerato il fatto che nella fascia sotto al milione di euro si concentra la gran parte degli affidamenti pubblici -, per gli appalti sopra i 500mila euro dovrebbe essere considerato naturale attivare sempre una procedura di gara. A meno di non riuscire a motivare la convenienza di una scelta diversa.

Il giro di vite sugli appalti sopra i cinquecentomila euro è forse la novità principale del testo definitivo delle linee guida sul sottosoglia licenziate ieri dall'Anac (si tratta delle linee guida n.4, approvate nel Consiglio del 26 ottobre 2016). L'indicazione era contenuta anche nel testo inviato per il parere del Consiglio di Stato. Ma, probabilmente anche alla luce del via libera arrivato da Palazzo Spada, la versione definitiva del testo riporta una formulazione più stringente di quella precedente. E che di fatto prova a inserire una soglia di trasparenza intermedia tra quelle previste dal codice. «Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro - è l'indicazione contenuta nel testo definitivo -, le stazioni appaltanti motivano il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti».

La versione definitiva delle linee guida sugli appalti sottosoglia (le linee guida n.4, ancora in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale) contiene anche altre novità. Anche sul terreno puramente formale. Con la comparsa di una serie di «box» che, per facilitare la lettura del documento, sintetizzano il contenuto più propriamente «prescrittivo» al termine di ciascun paragrafo del provvedimento.

Molte delle nuove indicazioni sono mirate a semplificare al massimo le procedure, confermando l'apprezzamento espresso dal Consiglio di Stato per lo sforzo prodotto nell'obiettivo di bilanciare semplificazione e garanzia di trasparenza. Risponde a quest'ultimo scopo, la precisazione che tutti gli atti relativi alle procedure sottosoglia (dunque tra 40mila euro e 5,2 milioni) «sono soggetti agli obblighi di trasparenza previsti dall'art. 29 del Codice». Inoltre, ricorda l'Autorità, «l'avviso sui risultati della procedura di affidamento contiene l'indicazione dei soggetti che hanno effettivamente proposto offerte e di quelli invitati». Sempre in questa direzione le linee guida ribadiscono che per gli appalti sotto i 40mila euro, dove è comunque permesso l'affidamento diretto da parte del Rup, è sempre meglio poter disporre di almeno due preventivi. In questo modo, infatti, secondo le indicazioni dell'Anac, si assolve anche all'obbligo di motivare «l'economicità dell'affidamento» e il «rispetto dei principi di concorrenza». Dando

seguito a un suggerimento arrivato da Palazzo Spada, intervengono con più rigore sul rispetto del principio di rotazione dei piccoli appalti. Si spiega così l'indicazione mirata a considerare del tutto eccezionale - e con onere di motivazione "appesantiti" - la possibilità di affidare il contratto (sotto i 40mila euro) o includere tra i 5 invitati (tra 40mila e 150mila euro) l'impresa uscente.


Ci sono poi le indicazioni mirate a facilitare la partecipazione agli appalti delle piccole e piccolissime imprese. Ad esempio quella che permette di sostituire i requisiti di fatturato con il possesso di una copertura assicurativa contro i rischi professionali sotto i 40mila euro. Ma viene anche precisato che per partecipare alle procedure sotto i 150mila euro deve essere sempre considerata sufficiente l'attestazione Soa. Sotto questa soglia viene inoltre confermata la possibilità di richiesta delle offerte via posta elettronica certificata. Resta la possibilità di esclusione automatica delle offerte, nelle procedure presidiate da più di dieci concorrenti. E viene aggiunto l'obbligo di motivare la scelta del massimo ribasso.



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Nuovo Codice dei contratti: Approvate in via definitiva le linee guida sottosoglia

11/11/2016



L'ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) ha pubblicato, nella versione aggiornata al **parere del Consiglio di Stato n. 1903 dell'11 settembre 2016**, con determinazione n. 1097 del 26 ottobre 2016, le Linee Guida n. 4, di attuazione del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, recanti **"Procedure per l'affidamento dei contratti pubblici di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori economici"**. Unitamente alle linee guida è stata pubblicata, anche, la relazione AIR (Analisi di impatto della regolamentazione).

Ricordiamo che le linee guida sono state predisposte dall'ANAC, così come disposto nel citato parere del Consiglio di Stato, possono essere annoverate tra le linee guida dell'ANAC non vincolanti, le quali, come il Consiglio ha già avuto modo di precisare, sono anch'esse atti amministrativi generali, con conseguenziale applicazione dello statuto del provvedimento amministrativo e perseguono lo scopo di fornire indirizzi e istruzioni operative alle stazioni appaltanti che, però, pur potendosi discostare dalle stesse, devono farlo con una giustificazione espressa.

Il documento approvato in via definitiva è suddiviso nei seguenti paragrafi e sub-paragrafi:

- **Premessa**
- 1. Oggetto e ambito di applicazione
- 2. Principi comuni
- 3. L'affidamento e l'esecuzione di lavori, servizi e forniture importo inferiore a 40.000,00 euro
- 3.1 Avvio della procedura
- 3.2 Criteri di selezione
- 3.3 Scelta del contraente e obbligo di motivazione
- 3.4 Stipula del contratto
- 4. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a 40.000,00 euro e inferiore a 150.000,00 euro e per l'affidamento di contratti di servizi e forniture di importo superiore a 40.000,00 euro e inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria di cui all'art. 35
- 4.1 L'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori
- 4.2 Il confronto competitivo
- 4.3 Stipula del contratto
- 5. La procedura negoziata per l'affidamento di contratti di lavori di importo pari o superiore a euro 150.000,00 euro e inferiore a 1.000.000,00 euro.

Il documento è stato redatto ai sensi dell'**art. 36, comma 7, del nuovo Codice dei contratti** che affida all'ANAC la definizione delle modalità di dettaglio per supportare le stazioni appaltanti nelle attività relative ai contratti di importo inferiore alla soglia di rilevanza europea e migliorare la qualità delle procedure, delle indagini di mercato nonché la formazione e gestione degli elenchi degli operatori economici. Differentemente da quello precedentemente approvato in via preliminare. Il documento contiene, poi, alla fine di ogni paragrafo un "box" in cui è sintetizzato il contenuto del paragrafo stesso. Nel documento viene, anche, ribadito quanto già rilevabile al comma 2 dell'articolo 36 e cioè che **le stazioni appaltanti possono ricorrere**, nell'esercizio della propria discrezionalità, **alle procedure ordinarie, anziché a quelle semplificate, qualora le esigenze del mercato suggeriscano di assicurare il massimo confronto concorrenziale.**

La novità sostanziale è contenuta, poi, nel paragrafo 5 ed è relativa ai lavori di importo compreso tra 500.000 ed 1.000.000 di euro per i quali, considerata l'ampiezza del limite di soglia fino a 1.000.000,00 di euro e i rischi insiti (per definizione) nella possibilità di affidare tramite procedura negoziata una porzione ragguardevole

dell'intero mercato degli appalti di lavori, appare tanto più necessaria l'individuazione di meccanismi idonei a garantire la trasparenza della procedura e la parità di trattamento degli operatori economici. In particolare vengono richiamati gli oneri motivazionali già esplicitati nei paragrafi precedenti. Per affidamenti di importo elevato, superiori a 500.000 euro, le stazioni appaltanti devono motivare il mancato ricorso a procedure ordinarie che prevedono un maggior grado di trasparenza negli affidamenti.

Per quanto concerne gli **affidamenti al di sotto di 40.000 Euro**, nel documento è precisato che gli oneri motivazionali di cui all'articolo 30 del nuovo Codice dei contratti, relativi all'economicità dell'affidamento e al rispetto dei principi di concorrenza possono essere soddisfatti quando la stazione appaltante procede alla **valutazione comparativa dei preventivi di spesa forniti da due o più operatori economici**. Per i lavori, servizi e forniture di importo inferiore a 40.000,00 euro, la procedura prende avvio con la determina a contrarre ovvero con atto ad essa equivalente, contenente, tra l'altro, l'indicazione della procedura che si vuole seguire con una sintetica indicazione delle ragioni. Il contenuto dei predetti atti può essere semplificato in determinate situazioni, come nel caso dell'ordine diretto di acquisto sul mercato elettronico o di acquisti di modico valore per i quali sono certi il nominativo del fornitore e l'importo della fornitura.

Per quanto concerne, invece, gli **affidamenti compresi tra 40.000 e 150.000 Euro, e tra 150.000 ed 1.000.000 di Euro** le regole sono però sostanzialmente le stesse anche se nel primo caso il minimo numero di partecipanti è pari a 5 mentre, nel secondo caso, è pari a 10.

La procedura si divide concettualmente in tre fasi:

1. l'indagine di mercato e l'elenco dei fornitori;
2. il confronto competitivo;
3. la stipula del contratto.

Relativamente alle **indagini di mercato ed all'elenco dei fornitori**, le amministrazioni possono dotarsi, nel rispetto del proprio ordinamento, di un **regolamento in cui vengono disciplinate**:

- a) le modalità di conduzione delle indagini di mercato, eventualmente distinte per fasce di importo;
- b) le modalità di costituzione dell'elenco dei fornitori, eventualmente distinti per categoria e fascia di importo;
- c) i criteri di scelta dei soggetti da invitare a presentare offerta.

Lo svolgimento delle indagini di mercato non ingenera negli operatori alcun affidamento sul successivo invito alla procedura. Le indagini di mercato sono svolte secondo le modalità ritenute più convenienti dalla stazione appaltante, differenziate per importo e complessità di affidamento, secondo i principi di adeguatezza e proporzionalità, anche tramite la consultazione dei cataloghi elettronici del mercato elettronico propri o delle altre stazioni appaltanti, nonché di altri fornitori esistenti.

La stazione appaltante assicura l'opportuna pubblicità dell'attività di esplorazione del mercato, scegliendo gli strumenti più idonei in ragione della rilevanza del contratto per il settore merceologico di riferimento e della sua contendibilità e può individuare gli operatori economici da invitare, selezionandoli anche da elenchi appositamente costituiti, a seguito di avviso pubblico, secondo le modalità indicate nei paragrafi 1.1.6 e seguenti delle Linee guida.

Gli operatori economici invitati posseggono i requisiti generali di moralità di cui l'art. 80 del d.lgs. 50/2016 ed i requisiti speciali richiesti dall'avviso. L'eventuale possesso dell'attestato di qualificazione SOA per la categoria dei lavori oggetto dell'affidamento è sufficiente per la dimostrazione del possesso dei requisiti di capacità economico/finanziaria e tecnico/professionale.

L'invito deve contenere tutti gli **elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata** e dunque seria, tra cui almeno:

- a) l'oggetto della prestazione, le relative caratteristiche tecniche e prestazionali e il suo importo complessivo stimato;
- b) i requisiti generali, di idoneità professionale e quelli economico-finanziari/tecnico-organizzativi richiesti per la partecipazione alla gara o, nel caso di operatori economici selezionati da un elenco, la conferma del possesso dei requisiti speciali in base ai quali sono stati inseriti nell'elenco;
- c) il termine di presentazione dell'offerta ed il periodo di validità della stessa;
- d) l'indicazione del termine per l'esecuzione della prestazione;
- e) il criterio di aggiudicazione prescelto, nei limiti di quanto disposto dall'art. 95 del Codice. Nel caso si utilizzi il criterio del miglior rapporto qualità/prezzo, gli elementi di valutazione e la relativa ponderazione;
- f) la misura delle penali;
- g) l'indicazione dei termini e delle modalità di pagamento;
- h) l'eventuale richiesta di garanzie;
- i) il nominativo del RUP
- j) la volontà di procedere alla verifica dell'anomalia dell'offerta ai sensi dell'art. 97, comma 8, d.lgs. 50/2016, con l'avvertenza, che in ogni caso la stazione

appaltante valuta la conformità di ogni offerta, che in base ad elementi specifici, appaia anormalmente bassa;

- k) lo schema di contratto ed il capitolato tecnico, se predisposti.
- l) il criterio di aggiudicazione prescelto, motivando adeguatamente nel caso di applicazione del criterio del minor prezzo, di cui all'art. 95, comma 4, del Codice.

Per quanto concerne il **confronto competitivo** la stazione appaltante è tenuta al **rispetto del principio di rotazione** degli inviti. **L'invito all'affidatario uscente ha carattere eccezionale** e deve essere adeguatamente motivato. Nel caso in cui non sia possibile procedere alla selezione degli operatori economici da invitare sulla base dei requisiti posseduti, **la stazione appaltante può procedere al sorteggio**, a condizione che ciò sia stato debitamente pubblicizzato nell'avviso di indagine esplorativa o nell'avviso di costituzione dell'elenco.

La stazione appaltante invita contemporaneamente tutti gli operatori economici selezionati. L'invito contiene tutti gli elementi che consentono alle imprese di formulare un'offerta informata e dunque seria, tra cui almeno quelli indicati al paragrafo 4.2.6. delle Linee guida. La stazione appaltante verifica il possesso dei requisiti da parte dell'aggiudicatario e può effettuare verifiche nei confronti degli altri operatori economici invitati, conformemente ai principi in materia di autocertificazione di cui al d.p.r. n. 445/2000.

© Riproduzione riservata

Quotidiano del Sole 24 Ore

Edilizia e Territorio

Stampa

Chiudi

11 Nov 2016

Corte Ue: l'impresa con Durc negativo va esclusa, anche se l'irregolarità contributiva poi è stata sanata

Mauro Salerno

Giusto escludere l'impresa che risulta in ritardo sul pagamento dei contributi al momento della partecipazione alla gara. E non conta che al momento dell'aggiudicazione l'irregolarità emersa con il Durc sia stata sanata. È questa la posizione espressa dalla Corte europea rispetto alla richiesta del Consiglio di Stato secondo cui le norme nazionali che impongono l'obbligo di esclusione anche in questi casi sarebbero a rischio di contrasto con il principio di «ragionevolezza» imposto dalle regole europee. Per i giudici Ue non è però così. La conclusione, riportata in sentenza, è che non c'è nessun contrasto. Viene così promossa la normativa italiana che «considera quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali che sussisteva alla data della partecipazione ad una gara d'appalto, anche qualora l'importo dei contributi sia poi stato regolarizzato, prima dell'aggiudicazione o prima della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice»

Nel merito il caso riguardava la coop Ciclat, che nel 2012 ha presentato un'offerta per l'affidamento di servizi di pulizia e di manutenzione di immobili, scuole e centri di formazione della Pa. La coop è stata esclusa per aver mancato il pagamento di una rata dei premi assicurativi dell'Inail, versata poco dopo in contemporanea con la scadenza della rata successiva e peraltro prima che si conoscesse l'esito della gara, gestita da Consip.

La Corte dunque analizza la legittimità delle regole italiane che considerano «quale motivo di esclusione una violazione in materia di versamento di contributi previdenziali ed assistenziali che sussisteva alla data della partecipazione ad una gara d'appalto, anche qualora l'importo dei contributi sia poi stato regolarizzato prima dell'aggiudicazione o prima della verifica d'ufficio da parte dell'amministrazione aggiudicatrice».

Sul punto la Corte non solleva obiezioni perché la direttiva lascia agli Stati membri il compito di determinare entro quale termine gli interessati devono mettersi in regola con i propri obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali e possono procedere a eventuali regolarizzazioni a posteriori, purché tale termine rispetti i principi di trasparenza e di parità di trattamento. Peraltro, anche se un'amministrazione aggiudicatrice può chiedere che taluni dati relativi a un'offerta siano corretti o completati in specifici punti («soccorso istruttorio»), queste precisazioni «possono riguardare esclusivamente dati che già esistevano prima della scadenza del termine fissato per presentare la candidatura».

E poco importa anche «che l'operatore economico non sia stato preavvisato di una siffatta irregolarità, purché abbia la possibilità di verificare in ogni momento la regolarità della sua situazione presso l'istituto competente». Infatti, «l'operatore economico non può fondarsi su un certificato rilasciato dagli istituti previdenziali, ottenuto prima della presentazione della sua

offerta e attestante che esso era in regola con i propri obblighi contributivi in un periodo anteriore a tale presentazione, pur sapendo, se del caso, dopo essersi informato presso l'istituto competente, di non essere più in regola con siffatti obblighi alla data della presentazione della sua offerta».

Conclusione? In presenza di un Durc negativo alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta « l'impresa deve essere automaticamente e inderogabilmente esclusa». Se così prevedono le norme nazionali e anche se e vi era un semplice ritardo nel pagamento di un debito contributivo, immediatamente sanato e quindi insussistente al momento dell'aggiudicazione.

Il caso nato nel 2012 era regolato dalle norme del vecchio codice appalti. Anche il Dlgs 50/2016 fissa però l'obbligo di dimostrare la regolarità contributiva alla scadenza del termine di partecipazione alla gara (articolo 80, comma 4).



P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved

Quotidiano del Sole 24 Ore

Condominio

Stampa

Chiudi

11 Nov 2016

Contabilizzatori, così i conti per disapplicare la norma Uni 10200

di Edoardo Riccio

Con l'avvicinarsi del 31 dicembre, termine per installare i contabilizzatori di calore, è sempre più forte la richiesta di chiarimenti su come dividere le spese.

Quando vi siano differenze di fabbisogno termico per metro quadro, tra le unità immobiliari, superiori al 50 per cento, l'assemblea può infatti scegliere se ricorrere comunque alla norma tecnica 10200 oppure se disapplicarla, attribuendo il 70% della spesa ai consumi «volontari» (sulla base di quanto risulta contabilizzato, senza coefficienti correttivi) e il resto, per esempio, secondo i millesimi di riscaldamento esistenti, i metri quadri o i metri cubi utili, o le potenze installate. Come, però, determinare questa differenza del 50 per cento?

Anaci (amministratori condominiali), AiCarr (condizionamento riscaldamento e refrigerazione) e Cni (ingegneri), hanno presentato il quesito al ministero dello Sviluppo Economico, che ha formulato una risposta informale il 4 novembre 2016.

Si deve affidare l'incarico ad un professionista abilitato che, in una relazione asseverata, rilevi il fabbisogno energetico per metro quadro di tutte le unità immobiliari, ricorrendo alla norma UNI/TS 11300 parte 1 e 2. Si ritiene che debbano essere escluse dal calcolo le parti comuni diverse dalle unità immobiliari (come l'androne) e le unità non allacciate all'impianto termico. A questo punto si individuano l'appartamento con il fabbisogno a metro quadro più basso e quello con il fabbisogno più elevato.

Poi, chiamando FT il fabbisogno termico, si applica la formula $(FT_{\text{massimo}} - FT_{\text{minimo}}) : FT_{\text{massimo}}$. Se il risultato fosse superiore al 50%, si può disapplicare la norma UNI 10200. Per esempio: $FT_{\text{massimo}} = 100$ e $FT_{\text{minimo}} = 40$. Quindi $(100 - 40) : 100 = 0,6$. In questo caso, essendo il risultato superiore a 0,5, l'assemblea può disapplicare la 10200.

P.I. 00777910159 - Copyright Il Sole 24 Ore - All rights reserved